

Codice A1814A

D.D. 13 dicembre 2018, n. 4101

Autorizzazione idraulica n. 1655 per la realizzazione di un attraversamento in sub alveo del rio Valle Maggiore, mediante tubazione della rete di trasporto Gas Metano in corrispondenza della S.P. n.410 in Comune di Cisterna d'Asti (AT). Richiedente: Societa' 2i RETE GAS S.p.A con sede in via Alberico Albericci,10- 20122 Milano.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la Società 2i RETE GAS S.p.A. con sede e domicilio legale in 20122 Milano, via Alberico Albericci 10, l'attraversamento in sub alveo del corso d'acqua pubblico denominato rio Valle Maggiore, nel Comune di Cisterna d'Asti (AT) mediante la posa di tubazione PE De 125 della rete di trasporto Gas Metano nelle vicinanze della S.P. 410 che percorre parallelamente il rio Valle Maggiore ed in corrispondenza dei mappali 40 e 42 del fg. 1 di Cisterna secondo le caratteristiche e nelle posizioni indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste negli elaborati grafici e richiamati nelle premesse e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- non dovrà essere variata in alcun modo le dimensioni della sezioni idraulica (in particolar modo con il restringimento della stessa);
- la tubazione dovrà essere collocata ad idonea profondità, in modo che sia rispettato il franco minimo garantito di m 1,50 tra l'estradosso della tubazione ed il fondo alveo;
- in corrispondenza dell'area di intervento, al fine di limitare l'erosione delle sponde, al termine del reinterro degli scavi dovrà essere collocato un telo in biotessuto reso solidale al terreno con scopo antierosivo e di supporto della rivegetazione
- i tratti di sponda, in corrispondenza dell'attraversamento, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, previa autorizzazione da richiedere a questo Settore;
- l'attraversamento dovrà essere individuato con idonea segnaletica;
- al termine dei lavori, dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua.
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, da richiedersi prima della scadenza del tempo utile, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato

della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate e dell'alveo in prossimità delle stesse, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- le opere potranno essere realizzate solo dopo il rilascio del formale atto di concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. n° 12/2004e del relativo Regolamento di attuazione n° 14/R /2004 modificato dal n° 2/R/2011.
- Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendessero necessari ai termini di legge attualmente in vigore.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dalla realizzazione dell'intervento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Roberto Crivelli

I Funzionari estensori
Geom. Franca SIGLIANO
Geom. Giuliana CAPITOLO